



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice **Francesco Centofanti**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 19 dicembre 2012, la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite in materia di lavoro, iscritte ai nn° 5258/12, 5259/12, 5261/12, 5264/12, 5340/12 e 5341/12 r.a.c.c., vertenti

TRA

PETINO Rosa, SANTAGATA Vincenzo, BUGGE' Maria Elena, MARTINO Angela, BARBERA Vittoria e PINTO Filomena, elettivamente domiciliati in Roma, Via Bassano del Grappa 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Russo, che, in uno con gli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci, li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTI

E

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Pinciani 32, in giudizio tramite proprio funzionario

RESISTENTE (nel solo giudizio 5261/12)

E

TASSONE Daniela, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tuscolana 1256, presso lo studio dell'avv. Alessio Paolucci, che la

rappresenta e difende per procura a margine della memoria difensiva

RESISTENTE (nel giudizio 5264/12)

E

BORZONI Cristiana e GUTTORIELLO Sonia, elettivamente domiciliate in Roma, Via Carlo Mirabello 19, presso lo studio degli avv.ti Valero Femia e Rosanna Mastroianni, che le rappresentano e difendono per procura a margine della memoria difensiva

RESISTENTI (nel giudizio 5264/12)

E

RICCARDELLI Carolina, CHILOIRO Tiziana, PERSECHINO Antonello, BEDINI Karin, GALLO Francesco, CARBONE Maria Cristina, BALZA Elena e MANCUSO Francesco

INTIMATI CONTUMACI

OGGETTO: Inserimento a “pettine” nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi ex art. 409 c.p.c., depositati in data 22/23.2.2012, successivamente riuniti, i lavoratori in epigrafe, tutti docenti della scuola pubblica, in servizio presso istituti romani, adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare (Santagata, Buggè e Pinto) il loro diritto ad essere assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2010, ovvero (Petino, Martino e Barbera, *medio tempore* immessi in ruolo) il loro diritto a vedere retrodatate agli effetti giuridici ed economici la loro assunzione al 1.9.2009, previo inserimento “a pettine” nella posizione di competenza, anziché “in coda”, all’interno di graduatorie provinciali ad esaurimento diverse da quelle di originaria iscrizione, inserimento inizialmente negato dall’Amministrazione.

Esponevano i ricorrenti, in punto di fatto, che la domanda era riproposta in questa sede, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione operata, pur dopo la concessione degli opportuni provvedimenti cautelari, dal giudice amministrativo (TAR del Lazio).

Instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, nonché dei controinteressati - rispettivamente identificati nei docenti, in possesso di punteggi inferiori a quelli dei ricorrenti, destinatari delle proposte di stipula di contratto a tempo indeterminato quali occupanti l'ultima posizione utile -, nessuno si costituiva nel presente giudizio, che proseguiva in loro contumacia, ad eccezione ed in resistenza:

- dell'Amministrazione, nel solo giudizio promosso dalla ricorrente Buggè (n. 5261/12);

- dei controinteressati Tassone, Borzoni e Guttoriello, quanto il giudizio li vedeva coinvolti (n. 5264/12, promosso dalla ricorrente Martino).

I ricorrenti domandavano in corso di giudizio, ed ottenevano, la conferma dei provvedimenti cautelari, ai sensi dell'art. 11 comma 7 D. Lgs. 104/10.

I ricorrenti Santagata, Buggè e Pinto davano atto, in corso di giudizio, di essere stati essi stessi *medio tempore* immessi in ruolo.

Istruite per via documentale, all'odierna udienza le cause riunite erano discusse e decise.

1. Il contraddittorio deve, allo stato, ritenersi integro, essendo stati chiamati a partecipare al giudizio i docenti potenzialmente incisi, in senso sfavorevole, da una pronuncia di accoglimento in questa sede.

2. La procedura di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente per il biennio scolastico 2009/2011 è stata indetta con D.M. n. 42 del 9/4/2009, che ha previsto la possibilità, per ciascun aspirante, di inserirsi in tre province ulteriori rispetto a quella di provenienza, ma in posizione subordinata (in coda di graduatoria) rispetto al personale già ivi incluso.

I ricorrenti hanno presentato conseguente domanda:

- Petino, Santagata, Buggè, Martino e Pinto per la graduatoria provinciale di Roma;

- Barbera, per quella di Alessandria.

Il loro inserimento, avvenuto in conformità al citato D.M., non ha consentito loro di collocarsi in posizione utile per essere destinatarie (dal 1.9.2009 Petino, Martino e Barbera, dal 1.9.2010 Santagata, Buggè e Pinto) della proposta di immissione in ruolo, nelle rispettive classi di concorso qui di seguito specificate:

- Roma-EEEE Sostegno, quanto a Petino;

- Roma-AD03, quanto a Buggè;

- Roma-AD03, quanto a Santagata;

- Roma-EEEE, quanto a Martino;

- Alessandria AD03, quanto a Barbera;

- Roma, EEEE Sostegno, quanto a Pinto.

Nei conseguenti giudizi di annullamento proposti dinanzi al TAR del Lazio, il D.M. 42/09 è stato sospeso in via cautelare dal giudice adito.

A seguito di tale pronuncia, il legislatore è venuto in argomento. Con l'art. 1, comma 4 ter, D.L. 134/09, conv. In L. 167/09, si è stabilito: *“La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime”*.

3. Con sentenza 41/11, la Corte Costituzionale, tuttavia, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma, chiarendo che *“(...) L'art. 1, comma 4-ter, prevede che, se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011, viene inserito nelle graduatorie delle province scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza. In proposito, per quanto attiene alla disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali. Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401). Per effetto della intervenuta*

modifica l'accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (ex art. 401). A tali fini l'amministrazione, dopo aver determinato per ogni triennio la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi concorsi su base regionale per un numero pari alla metà di esse (art. 400). Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica per l'attribuzione, da un lato, dell'ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità. Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi, periodicamente integrate mediante l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra. Contemporaneamente all'integrazione, ossia all'introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata la posizione di coloro i quali sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli (art. 401). Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”.

La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 ter D.L. 134/09, conv. in L. 167/09, determina l'illegittimità consequenziale del D.M. 42/09, nella parte in cui esso prevede l'inserimento “in coda” nelle graduatorie ad esaurimento delle

province diverse da quelle di appartenenza del docente, in contrasto con la regola dell'inserimento "a pettine", regola ordinamentale prescelta dal legislatore anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.).

4. Segue, in accoglimento del ricorso, l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti "a pettine", anziché in coda, nelle graduatorie ad esaurimento delle rispettive province prescelte, e del conseguente loro diritto ad essere immesse nei ruoli del MIUR, con la decorrenza giuridica ed economica e per le classi di concorso sopra specificate.

Le spese di lite, liquidate in questa sede anche per la fase cautelare, seguono la soccombenza dell'Amministrazione, e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 140/12. Nei confronti dei controinteressati, alla luce del travagliato iter normativo e giurisprudenziale, è equa la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:

- dichiara il diritto dei docenti ricorrenti ad essere immessi in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2009 per Petino, Martino e Barbera e dal 1.9.2010 per Santagata, Buggè e Pinto, per le classi di concorso in narrativa specificate;
- condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge;
- dichiara compensate le spese nel resto.

Roma, 19 dicembre 2012

IL GIUDICE
Francesco Centofanti